

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIOSSASCO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "....." PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI, DELLO SPAZIO GIOVANI PIOSSASCO SITI IN VILLA DI VITTORIO, VIA RIVALTA 15 PIOSSASCO.**

L'anno **duemila** , addì del mese di .....

in Piossasco e nella residenza Comunale, sono comparsi:

- il Sig. .- nato .....e residente a.....- competente alla stipula dei contratti, ai sensi di legge e dell'ordinamento interno dell'Ente, per conto del Comune di Piossasco, con sede legale e domicilio fiscale in PIOSSASCO – P.za Ten. L. Nicola, 4 – Partita IVA della Città di Piossasco: n. 01614770012, di seguito denominata "concedente";

E

- il sig.....nato a .....residente in..... in qualità di Presidente pro-tempore dell'**ASSOCIAZIONE** ..... con sede legale in ....., . C.F. .... - P.IVA ..... di seguito denominata per brevità denominata "concessionario".

**Premesso che:**

L'Associazione di Promozione Sociale "....." persegue un'attività di promozione e valorizzazione di aggregazione di giovani, favorendo iniziative di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del territorio. L'Associazione offre occasioni di confronto, apprendimento, formazione e crescita per lo sviluppo di competenze nella gestione di attività ricreative, animative, ambientali e culturali, promuovendo la diffusione della cultura giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche.

E' intenzione dell'Amministrazione garantire degli spazi di protagonismo

giovanile anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali oggetto della presente convenzione avvalendosi della collaborazione delle associazioni operanti sul territorio.

Considerato che l'Associazione "....." si è dichiarata disponibile a:

- garantire l'uso gratuito per due giorni alla settimana a gruppi ed associazioni giovanili del territorio ed un giorno all'amministrazione comunale previa tenuta del calendario degli utilizzi e regolamentazione secondo un apposito modulo di richiesta e presa di responsabilità da parte delle associazioni /ente richiedenti.
- organizzare ogni anno almeno un'iniziativa culturale/ricreativa/sociale sul territorio, a favore dei giovani con la possibilità di utilizzo anche di altri spazi comunali;
- garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia e il decoro dei locali oggetto della convenzione

Si intende procedere alla formale sottoscrizione della Convenzione con l'Associazione "....." che prevede l'uso gratuito dei locali, le utenze a carico del Comune.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..././2016, resa immediatamente eseguibile;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

L'Amministrazione comunale concede in uso gratuito all'ASSOCIAZIONE ....., nella persona del Presidente pro-tempore , che accetta, l'utilizzo del locale di proprietà comunale siti in Piossasco, Via Rivalta n. 15, siti al piano primo (2° F.T.), lato sinistro del complesso,

contraddistinti nella planimetria allegata sotto la lettera A) ai numeri "7" e "8" e "9" e "10", per un totale di 26.10 mq. (capienza 30 persone).

## **ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE SERVIZI**

I locali oggetto del presente contratto devono essere destinati ad usi funzionali ed agli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione; l'inosservanza di tali condizioni produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere riconsegnata alla scadenza in buono stato, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario ha diritto al godimento continuativo e gratuito del locale oggetto della presente convenzione che sarà destinato ad iniziative rivolte ai giovani. In questo spirito dovrà garantirne l'uso gratuito per due giorni alla settimana a gruppi ed associazioni giovanili del territorio ed un giorno all'amministrazione comunale previa tenuta del calendario degli utilizzi e regolamentazione secondo un apposito modulo di richiesta e presa di responsabilità da parte delle associazioni /ente richiedenti.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

## **ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data di effettiva

consegna del locale ed è rinnovabile un ulteriore anno a semplice richiesta scritta del concessionario, fatto salvo il possibile utilizzo del locale per pubblica utilità da parte del concedente.

#### **ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà assumere la completa responsabilità per quanto riguarda la conservazione, gestione e custodia dei locali assegnati, con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto della presente convenzione.

Per tutta la durata della concessione e del suo eventuale rinnovo, il concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni a cose e a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti al danneggiato nei casi e nei modi previsti dalla legge, in modo da sollevare il Comune, a meno che tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà presentare copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con i massimali non inferiori a un milione, sottoscritta con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (persone, cose e animali) durante l'attività svolta.

Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte attività soggette a controllo da parte dei VV.FF. e/o Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

## **ARTICOLO 5 – MANUTENZIONI, PULIZIA**

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e la cura e pulizia dell'unità immobiliare interna.

Qualsiasi intervento eccedente la manutenzione ordinaria dell'immobile eseguito a cura del concessionario, ad eccezione di quelli previsti dalla presente convenzione, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con atto che potrà regolare anche eventuali rapporti finanziari tra le parti.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa interferire sul regolare funzionamento. In caso contrario ne risponderà il concedente anche in termini di perdita di valore dell'immobile per degrado manutentivo.

## **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Oltre alla messa a disposizione in uso gratuito dei locali saranno a carico del concedente le spese ordinarie: energia elettrica, acqua, riscaldamento.

## **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Successivamente all'applicazione della presente convenzione sarà inoltre obbligo del concessionario:

- a) garantire il corretto utilizzo della struttura;
- b) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione economica e gestionale dettagliata circa la gestione della struttura. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il Presidente dell'Associazione;
- c) organizzare ogni anno almeno un iniziativa

culturale/ricreativa/sociale sul territorio, a favore dei giovani con la possibilità di utilizzo anche di altri spazi comunali;

- d) garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia e il decoro dei locali oggetto della convenzione.

#### **ARTICOLO 8 – DIVIETI**

È fatto divieto al concessionario di effettuare eventuali modifiche al locale concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

#### **ARTICOLO 9 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE**

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di tessera di riconoscimento, può accedere al locale concesso per accertare lo stato dello stesso ed effettuare tutte le indagini e controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

È obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

#### **ARTICOLO 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA**

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato d'uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

#### **ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE**

Competente a qualsiasi azione giudiziaria é il Tribunale competente sul territorio. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento al regolamento per le concessioni in uso dei locali

comunali approvato con deliberazione C.C. n. 126/1994 e s.m.i. ed alle vigenti normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Per l'Associazione

Per la Città di Piossasco